

**Disegno di legge concernente  
“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento  
per gli esercizi finanziari 2024 - 2026”**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Illustri Consiglieri,

*il disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare rappresenta la prima manovra di bilancio del nuovo Governo provinciale. Le politiche che l'Esecutivo intende adottare nel periodo di validità del bilancio provinciale 2024-2026, per dare attuazione alle linee di indirizzo e agli obiettivi individuati dalla Strategia provinciale, sono descritte nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e finanza pubblica 2024-2026, approvata contestualmente al presente disegno di legge, alla quale si rinvia per i necessari approfondimenti. Nello stesso documento sono inoltre evidenziati gli interventi più rilevanti messi in campo per l'attuazione di tali politiche.*

*In base alla disciplina provinciale la legge di assestamento può contenere anche disposizioni che modificano o integrano norme provinciali vigenti nonché altre disposizioni connesse all'assestamento medesimo. Le stesse sono contenute nel Capo I del disegno di legge. Di seguito si procede quindi ad illustrare tali disposizioni.*

**CAPO PRIMO - MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI E ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE**

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI, CONTABILITÀ E CONTENIMENTO DELLA SPESA**

**Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017 n. 18 in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

*La proposta normativa ha ad oggetto l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), come di seguito meglio dettagliate.*

*Il comma 1 introduce una disposizione di interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2017, in cui si inserisce, al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, l'esenzione dall'IRAP a tutte le ONLUS, ivi comprese quelle che nel frattempo, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS, abbiano perso tale qualifica, acquisendo quella di enti del terzo settore.*

*Il comma 2 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del comma medesimo, sono esentati dal pagamento dell'IRAP gli enti del Terzo settore di cui all'art. 82, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che si riferisce agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L'esenzione è prevista in regime “de minimis”.*

*Il comma 3 consente, con riferimento alle agevolazioni provinciali IRAP concesse in “de minimis”, l'applicazione del nuovo Regolamento UE n. 2831 del 2013 che amplia il plafond di aiuti che possono essere ricevuti nel triennio ad euro 300.000,00, a decorrere dal periodo d'imposta 2024.*

*La norma è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera c), della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).*

**Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13**

*La proposta normativa interviene in materia di addizionale regionale all'IRPEF prevedendo:*

*- nei commi 1 e 2 l'incremento, per gli anni d'imposta 2024 e 2025, della deduzione dalla base imponibile dell'addizionale regionale all'Irpef da 25.000 a 30.000 euro. In tal modo, i soggetti con*



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

*reddito imponibile non superiore a 30.000 euro non verseranno per gli anni d'imposta 2024 e 2025 alcuna addizionale regionale all'Irpef, a differenza dei contribuenti con reddito superiore a 30.000 euro, che verseranno l'addizionale sull'intero imponibile;*

*- nel comma 3 l'applicazione anche per l'anno d'imposta 2025 dell'incremento d'aliquota di 0,5 punti percentuali (dall'1,23% nazionale all'1,73%) sulla quota di reddito imponibile eccedente la soglia di 50.000 euro (già prevista sino all'anno 2024).*

*La norma è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera c), della legge provinciale di contabilità 1979.*

### **Art. 3 - Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale**

*La disposizione autorizza il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale per il periodo 2024-2026 per complessivi 115,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 84,7 milioni di euro per l'anno 2026.*

*La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979.*

### **Art. 4 - Modificazioni della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010)**

*In vista di una più ampia revisione delle misure di contenimento della spesa per la Provincia e per gli enti compresi nel sistema territoriale provinciale integrato, la soppressione del periodo contenuto nell'articolo 2, comma 2, della legge finanziaria provinciale 2010 si rende necessaria al fine di poter modificare tempestivamente le direttive per l'impostazione dei documenti previsionali 2025-2027 di agenzie, enti, fondazioni e società controllate della Provincia in relazione ai contenuti della manovra di bilancio che sarà adottata. In particolare, l'intervento normativo consente di rinviare alle direttive la definizione di limiti e parametri da assumere a riferimento per il contenimento da parte dei predetti enti della spesa degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, in analogia alle restanti disposizioni provinciali che prevedono l'adozione di misure di contenimento di altre fattispecie di spesa.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera a), della legge provinciale di contabilità 1979.*

## **SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 5 - Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa**

*Con la disposizione in oggetto si definiscono i nuovi limiti massimi di spesa per il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola per il triennio 2024-2026.*

*Con il comma 3, in particolare, si specifica che la spesa per il personale comprende anche la quota degli oneri riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola autorizzati dall'articolo dall'articolo 4, comma 1 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2022-2024.*

*Il comma 4 precisa che la spesa sia del comma 1 (personale provinciale) che del comma 2 (comparto scuola) include anche quella destinata alle progressioni economiche e di carriera, per le quali può essere destinato a decorrere dal 2025 un volume di risorse massimo pari all'1% della spesa. Contestualmente la formulazione del comma 5 prevede disposizioni analoghe per il finanziamento*



*della spesa per le progressioni economiche e di carriera del personale di enti diversi dalla Provincia a cui si applica la contrattazione delle autonomie locali (comuni, comunità, apsp, enti strumentali e scuole equiparate).*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale di contabilità 1979.*

***Art. 6 - Oneri per la contrattazione collettiva per gli arretrati del triennio contrattuale 2022-2024, nonché integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, in materia di incremento degli oneri per la contrattazione collettiva 2022-2024***

*Con l'articolo in oggetto sono integrate le risorse contrattuali per il riconoscimento degli emolumenti arretrati riferiti alle annualità 2022-2023 a tutto il personale cui si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.*

*Sono inoltre stanziati le risorse necessarie al completamento del rinnovo dei CCPL per il triennio contrattuale 2022-2024 per alcune specifiche disposizioni, ivi incluse quelle per l'incremento del FUIS (Fondo unico delle istituzioni scolastiche).*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale di contabilità 1979.*

***Art. 7 - Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2025 - 2027***

*Il comma 1 prevede lo stanziamento di risorse per la contrattazione, riferita al triennio 2025- 2027, per tutto il personale cui si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.*

*Il comma 2 riserva alla Giunta provinciale il riparto dei costi di contrattazione tra i diversi comparti. Il comma 3, da considerarsi in correlazione con il comma 2, stabilisce le modalità di effettuazione dei trasferimenti di risorse per il rinnovo del contratto per i dipendenti degli enti diversi dalla Provincia.*

*Il comma 4 precisa che i limiti di spesa di personale provinciale definiti per il triennio 2024-2026 sono aumentati della quota degli oneri autorizzati dall'articolo riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale di contabilità 1979.*

***Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)***

*Questo articolo introduce alcune modificazioni alla legge sul personale della Provincia 1997, come di seguito precisate.*

*Comma 1. La proposta normativa ha lo scopo di razionalizzare e quindi semplificare le fonti normative che prevedono l'informativa al Consiglio provinciale in ordine all'organizzazione delle strutture provinciali. Analoga informativa è già effettuata ai sensi dell'articolo 33 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), che dispone che entro il mese di maggio di ogni anno la Giunta provinciale presenti alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sul funzionamento del sistema pubblico della Provincia, anche con riguardo allo stato d'attuazione dei processi di riorganizzazione.*



*Comma 2. La modifica, in ottemperanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, semplifica le modalità di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione degli esiti del concorso, prevedendo la pubblicazione di uno specifico avviso che rinvii alle pubblicazioni effettuate dalla Provincia sul proprio sito istituzionale, in luogo della pubblicazione dell'intera graduatoria.*

*Commi 3 e 7. La proposta normativa interviene sull'articolo 47 bis della legge sul personale della Provincia 1997, al fine di specificare che la partecipazione in qualità di presidente o componente del collegio consultivo tecnico (previsto dall'articolo 215 del codice dei contratti pubblici) della Provincia e dei suoi enti strumentali, da parte del personale dei medesimi enti, dà diritto a un compenso determinato secondo quanto previsto dalla normativa statale. Si specifica altresì che tale attività viene svolta durante l'orario di lavoro. In via transitoria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il compenso e i relativi arretrati vengono riconosciuti anche ai componenti e al presidente di collegi consultivi tecnici costituiti prima della data di entrata in vigore della legge che non abbiano ancora cessato l'attività.*

*Comma 4. Con la proposta normativa si specifica che le risorse autorizzate a copertura dei rinnovi contrattuali sono destinate a disposizioni contrattuali che determinano maggiori oneri, mentre eventuali disposizioni contrattuali che modificano istituti giuridici del contratto a parità di trattamento economico non sono imputate a tali risorse, bensì alla spesa di personale già autorizzata.*

*Comma 5. La disposizione prevede che il personale del corpo permanente dei vigili del fuoco sia iscritto all'assicurazione INAIL per gli infortuni e le infermità per causa di servizio, ammettendo la possibilità per Cassa antincendi di attivare ulteriori coperture assicurative per quanto non previsto dall'assicurazione INAIL. Lo scopo della norma è quello di razionalizzare le coperture assicurative concernenti i vigili del fuoco permanenti, in coerenza con quanto previsto per gli altri dipendenti pubblici.*

*Comma 6. Si prevede l'abrogazione dell'articolo 30 (albo dei direttori) e dell'articolo 60 bis (Disposizioni relative alla certificazione della contrattazione collettiva provinciale), in quanto norme superate.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale di contabilità 1979 nonché al comma 3 del medesimo articolo con riferimento a soppressioni e abrogazioni contenute nella medesima.*

***Art. 9 - Disposizioni in materia di organi collegiali e compensi per la partecipazione ai medesimi. Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 11 (Disposizioni sulle cariche e sulle relative indennità e modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e della legge sul personale della Provincia 1997***

*La proposta normativa prevede l'introduzione di disposizioni riguardanti organi collegiali presenti nell'ordinamento provinciale e i loro compensi.*

*Commi 1 e 4. La disposizione riduce da 5 a 2 anni il periodo successivo al mandato in cui gli ex consiglieri provinciali o regionali, ex assessori provinciali o regionali, ed ex parlamentari nazionali ed europei sono obbligati a riversare il compenso per l'assunzione di cariche relative a nomine e designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento. Si precisa peraltro che la modifica apportata non dà diritto alla corresponsione di arretrati per le cariche in corso alla data di entrata in vigore di questa norma.*

*Comma 2 - La modifica elimina dalla normativa provinciale l'indicazione di limiti precisi rispetto a compensi, indennità e rimborsi degli organi della camera di commercio, demandando tale definizione alle direttive da approvare con deliberazione della Giunta provinciale, con specifico riferimento, in analogia a quanto previsto per le altre Camere di commercio sul territorio nazionale, al gettone di presenza corrisposto ai consiglieri, all'indennità di carica corrisposta al presidente e ai membri della Giunta, al compenso corrisposto al presidente e ai membri del collegio dei revisori dei conti, nonché ai rimborsi spese di viaggio e altre sostenute per compiti inerenti alla carica, e ammettendo il riconoscimento dell'indennità di carica ai membri della Giunta camerale.*

*Comma 3. E' prevista l'istituzione di un nuovo organo di consulenza tecnico scientifica, il comitato*



*per il personale, con funzioni di consulenza in materia di personale; i compensi previsti per i membri di detto comitato sono pari a quelli di un altro organo con le medesime funzioni previsto dall'ordinamento provinciale - il comitato legislativo.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale di contabilità 1979, nonché al comma 3 del medesimo articolo trovando il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP 2024-2026 all'intervento 1.2.1 "Innovazione e rigenerazione della Pubblica Amministrazione Rigenerazione della Pubblica Amministrazione" e all'obiettivo 9.3, intervento 9.3.8 "Rinforzare i rapporti con la Camera di Commercio al fine di rendere le sue attività sempre più funzionali alle strategie di sviluppo del territorio."*

***Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)***

*Si propone di modificare la legge provinciale n. 13 del 2008 introducendo espressamente la possibilità per la Provincia di realizzare eventi specifici rivolti alla popolazione al fine di promuovere e diffondere i valori dell'autonomia.*

*Inoltre si evidenzia nella medesima legge il ruolo di coordinamento, svolto dall'Assessorato competente, con riguardo alle iniziative a vario titolo realizzate per la valorizzazione dell'autonomia.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto trova il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP 2024-2026 nell'obiettivo 1.1, intervento 1.1.5 "Promozione della conoscenza dell'autonomia".*

***Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)***

*L'introduzione dell'intelligenza artificiale (IA) nella pubblica amministrazione apre uno scenario ricco di opportunità ma non privo di sfide. In una fase storica caratterizzata dalla digitalizzazione accelerata, l'adozione dell'IA prospetta infatti una rivoluzione nelle modalità di erogazione dei servizi pubblici, con soluzioni innovative per una gestione più efficiente e una risposta più rapida (o anticipata, in quanto proattiva) alle esigenze dei cittadini. Dalla semplificazione delle procedure burocratiche con servizi sempre più personalizzati, accessibili (quindi inclusivi) e interattivi all'ottimizzazione delle risorse (sia economiche che umane), passando per l'implementazione di sistemi predittivi e l'automazione di processi complessi e ripetitivi (aumentando l'efficienza grazie alla riduzione del carico di lavoro manuale e migliorando la precisione, minimizzando nel contempo il rischio di errori umani) fino all'analisi ed elaborazione di enormi quantità di dati, l'intelligenza artificiale si pone come il catalizzatore di un'evoluzione radicale nella pubblica amministrazione in termini di maggiore efficienza e innovazione nei servizi, ma solleva anche importanti questioni in materia di trasparenza e privacy, etica, sicurezza, responsabilità. È fondamentale stabilire linee guida chiare, standard condivisi, policy di utilizzo e di gestione del rischio associato, in altre parole un framework condiviso con gli attori e gli stakeholder del territorio che assicuri anche la trasparenza e la sicurezza nell'utilizzo dell'IA nelle amministrazioni pubbliche. Di qui la necessità di disporre, anche a fronte di un quadro regolatorio complesso e non ancora compiutamente definito a livello europeo e nazionale, di una strategia territoriale e di una governance condivisa, che orienti le scelte della pubblica amministrazione locale nell'implementazione dell'AI ai propri processi, attraverso l'attivazione di una Cabina di regia quale organo di supporto alla Giunta provinciale e la contestuale attivazione di una struttura organizzativa dedicata.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b) della legge provinciale di contabilità 1979, nonché al comma 3 del medesimo articolo trovando il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell'obiettivo 1.2, intervento 1.2.4 "Rafforzamento dell'efficienza dell'azione pubblica e*





della competenza digitale “di territorio” attraverso le tecnologie innovative e l’intelligenza artificiale”.

### **SEZIONE III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESIONE TERRITORIALE E POLITICHE PER LA CASA**

#### **Art. 12 - Modificazione dell’articolo 1 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)**

La proposta, allo scopo di valorizzare l’indicatore composito del grado di sviluppo su base territoriale, individua ex lege un ambito immediato di operatività, evidenziando come quello delle politiche di coesione territoriale sia il settore privilegiato per la sua applicazione. Resta ferma la possibilità per la Giunta provinciale di individuare altre politiche pubbliche per le quali utilizzare questo strumento.

La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3 della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto trova il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell’obiettivo 1.1, intervento 1.1.7 “Valorizzazione dell’indice composito del grado di sviluppo territoriale”.

#### **Art. 13 - Interventi per favorire l’acquisto da parte di giovani e famiglie numerose della prima casa di abitazione da recuperare**

La norma proposta prevede che la Provincia possa concedere un contributo in conto capitale ai giovani e alle coppie di giovani di età inferiore a quarant’anni nonché alle famiglie numerose con lo scopo di agevolare l’acquisto della prima casa di abitazione. Le unità immobiliari interessate dal contributo devono richiedere interventi di recupero o riqualificazione energetica. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della norma è demandata a deliberazione di Giunta provinciale.

La disposizione è conforme all’alinea del comma 2 dell’articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979 nonché al comma 3 del medesimo articolo, trovando il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell’obiettivo 4.2, intervento 4.2.5. “Incentivazione dell’acquisto della prima casa di abitazione”.

#### **Art. 14 - Misure per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente**

La norma proposta prevede che la Provincia possa concedere contributi a copertura degli interessi maturati su finanziamenti contratti con gli istituti di credito convenzionati per le spese relative a interventi di recupero o di riqualificazione energetica di unità immobiliari ad uso abitativo. L’obiettivo di tale norma è quello di incentivare il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente contribuendo ad abbattere gli interessi del mutuo stipulato a tale scopo. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della norma è demandata a deliberazione di Giunta provinciale.

La disposizione è conforme all’alinea del comma 2 dell’articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979, nonché al comma 3 del medesimo articolo, trovando il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell’obiettivo 4.2, intervento 4.2.6 “Misure di sostegno finanziario per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente”.



**Art. 15 - Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate**

*La norma proposta prevede che la Provincia possa promuovere azioni volte a riconoscere ai nuclei familiari che si trasferiscono nelle zone periferiche e svantaggiate del territorio provinciale un incentivo economico per il pagamento del canone di locazione sul libero mercato. La proposta, al fine di ripopolare le predette zone, rilancia l'incentivo previsto dall'articolo 23 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 e già sperimentato nel 2023, al quale si prevede però di apportare alcuni correttivi al fine di aumentarne l'efficacia.*

*L'incentivo è riconosciuto per un periodo di tre anni e può essere maggiorato dalla Giunta provinciale per i giovani e le coppie di giovani di età inferiore ai quarant'anni e per le famiglie numerose nonché per altri eventuali casi dalla stessa individuati. L'attuazione della norma è demandata a deliberazione di Giunta provinciale.*

*La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979 nonché al comma 3 del medesimo articolo, trovando il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell'obiettivo 4.2, intervento 4.2.8 "Revisione e rilancio dell'incentivo economico per il pagamento del canone di locazione sul libero mercato nelle zone periferiche e svantaggiate".*

**SEZIONE IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT**

**Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)**

*Questo articolo introduce alcune modificazioni alla legge provinciale sulla scuola 2006, come di seguito precisate.*

*Commi 1 e 8. La proposta normativa integra i principi generali della legge provinciale sulla scuola 2006 con la promozione del rispetto inteso come rispetto per sé e per gli altri, delle pari opportunità, dell'educazione alla cittadinanza digitale, lo sviluppo delle competenze digitali, l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie, il benessere digitale; inserisce inoltre, fra gli obiettivi del piano provinciale per la scuola digitale la promozione dell'educazione digitale, dell'utilizzo consapevole delle tecnologie, della cittadinanza digitale e del benessere digitale nonché la definizione di ambiti e tempistiche per l'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti digitali a supporto della didattica per gli studenti, nonché per le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra scuola e famiglie.*

*Comma 2. Si prevede che la Provincia, al fine di garantire economie di gestione nonché garantire efficienza nell'organizzazione delle attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, possa coordinare l'organizzazione dell'attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l'organizzazione di corsi rivolti al personale operante nelle scuole del sistema educativo provinciale (scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, istituzioni scolastiche e formative provinciali e istituzioni scolastiche e formative paritarie), ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).*

*Comma 3. La proposta normativa prevede l'introduzione in via definitiva della possibilità di svolgere le riunioni degli organi collegiali della scuola in via telematica al termine del periodo di sperimentazione previsto dall'articolo 120, comma 4 ter, della legge provinciale sulla scuola 2006. Lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali della scuola in modalità telematica è subordinata all'adeguamento dei regolamenti interni nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse. È in ogni caso preclusa la possibilità di convocare riunioni in modalità telematica per le valutazioni intermedie, per gli scrutini finali e per i procedimenti disciplinari a carico degli studenti.*

*Commi 4 e 5. La disposizione normativa si propone di razionalizzare la disciplina sulla pubblicazione dei dati occupazionali degli studenti. In particolare, in considerazione della difficoltà a reperire i dati*



*a distanza di tre e cinque anni dal termine del percorso, si propone di modificare detta disciplina limitando il monitoraggio ai dati relativi all'anno successivo al termine del percorso scolastico. Si razionalizza inoltre la disciplina abrogando l'articolo 36, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, dal momento che il suo contenuto è assorbito dall'articolo 41 ter della medesima legge.*

*Comma 6. La modifica normativa precisa che nell'attività di alternanza scuola lavoro delle istituzioni scolastiche rientrano le attività di orientamento per gli studenti e consente di meglio sottolineare il carattere anche orientativo delle attività predette.*

*Comma 7. Per garantire continuità nell'attività amministrativo-contabile delle segreterie scolastiche relativa ai progetti finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR o del PNC, la modifica normativa consente ai dirigenti scolastici di procedere, se risulta disponibile il medesimo posto, al rinnovo per un massimo di due anni dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo delle segreterie didattiche, stipulati l'anno scolastico precedente. Il rinnovo ha ad oggetto contratti su posto disponibile vacante o non vacante a condizione che il dipendente sia inserito nelle graduatorie d'istituto previste da questo articolo o altri canali di reclutamento previsti da deliberazioni della Giunta provinciale. La proposta normativa consente di non disperdere l'investimento formativo, di garantire una maggiore stabilità delle segreterie e quindi maggiore efficienza delle attività amministrative e contabili, ivi compresi quelle relative agli adempimenti connessi agli interventi del PNRR nei quali le istituzioni scolastiche sono enti attuatori. La previsione rappresenta una misura di sostegno e rafforzamento delle segreterie e si affianca ad altre misure quali l'attivazione di un gruppo di lavoro in materia di semplificazione delle attività di segreteria e il potenziamento degli organici.*

*Comma 9. Si prevede l'abrogazione dell'articolo 120, commi 4 ter (sperimentazione sedute telematiche organi collegiali) e 4 sexies (risorse per l'anno 2024 per docenti orientamento) della legge provinciale sulla scuola in quanto disposizioni superate.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettere a) e b) della legge provinciale di contabilità 1979, con specifico riferimento ai commi 2 e 7 nonché, con riferimento ai restanti commi, al comma 3 della medesima legge, trovando fondamento nel DEFP e nella NADEFP 2024-2026 all'obiettivo 6.1, intervento "6.1.1 Adeguamento la norma alle riforme della formazione professionale e dell'alternanza scuola-lavoro", all'obiettivo 6.2, intervento 6.2.1 "Piano provinciale scuola digitale e promozione del rispetto" per i commi 1 e 8; all'obiettivo 1.2, intervento "1.2.1 Innovazione e rigenerazione della Pubblica Amministrazione", nonché in quanto abrogazione e soppressione di norme desuete.*

### ***Art. 17 - Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali***

*La norma prevede che nell'anno 2025 sia indetto un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura di posti a tempo indeterminato nella figura professionale di insegnante delle istituzioni formative provinciali per l'insegnamento di discipline di tipo culturale e di tipo tecnico-pratiche.*

*La stima di posti vacanti, nel prossimo triennio, per la figura professionale di detti insegnanti è di n. 24 (n. 15 posti per le discipline culturali e n. 9 posti per le discipline tecnico-pratiche).*

*Il concorso è riservato agli insegnanti in possesso dei prescritti titoli di accesso che:*

*- hanno prestato, negli otto anni scolastici/formativi precedenti la data di approvazione del relativo bando di concorso, almeno tre anni di servizio d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;*

*- sono iscritti nelle graduatorie, valide per il biennio formativo 2022-2024 e successivamente prorogate fino al 31 agosto 2025, per l'accesso al lavoro a tempo determinato del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali.*

*Nel bando sono definiti i fabbisogni, la tipologia delle prove d'esame e gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso, differenziando il punteggio tra i titoli di servizio prestato presso le istituzioni*





*scolastiche e formative pubbliche e, rispettivamente, presso quelle paritarie e prevedendo in ogni caso l'attribuzione di uno specifico punteggio di almeno 5 punti ogni tre anni per il servizio di insegnamento effettivamente prestato con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle istituzioni formative provinciali.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale di contabilità 1979.*

***Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 1977 (legge provinciale sulle scuole d'infanzia 1977)***

*Commi 1 e 3. La proposta normativa prevede che, dopo tre anni scolastici consecutivi in utilizzo presso le strutture provinciali competenti in materia di istruzione, il personale insegnante in utilizzo perda la titolarità del posto presso la scuola infanzia provinciale di assegnazione. La disposizione transitoria prevede che la predetta perdita della titolarità avvenga a partire dall'anno scolastico 2025/2026 anche con riferimento al personale che è già in utilizzo alla Provincia alla data del 31 agosto 2024.*

*Comma 2. La norma propone di estendere da 5 a 10 il numero di personale operatore d'appoggio con disabilità intellettiva ai sensi della legge n. 68 del 1999 da assumere presso le scuole infanzia equiparate, dando quindi maggiori possibilità ai lavoratori con disabilità intellettiva ai sensi di tale legge di collocarsi nelle scuole dell'infanzia equiparate.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale di contabilità 1979.*

***Art. 19 - Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)***

*Comma 1. Con la modifica proposta si intende individuare le categorie di soggetti, non ricompresi nell'articolo 11 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, con cui la Provincia può stipulare convenzioni, al fine di garantire e di valorizzare il pluralismo nel campo degli studi e della ricerca storica, per promuovere il coordinamento degli enti, degli istituti e delle associazioni operanti in ambito provinciale nel campo della ricerca storica riguardante il territorio provinciale.*

*Comma 2. Si prevede la modifica della disciplina riguardante la figura del direttore del museo delineandolo quale soggetto responsabile dell'attuazione e dello sviluppo del progetto culturale e scientifico del museo nonché della gestione nel suo complesso. Si ribadisce inoltre la separazione della figura del direttore da quelle del consiglio di amministrazione e del presidente, specificando che al direttore sono affidati i poteri di amministrazione del museo, che non rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione e del suo presidente. La norma inoltre prevede che il direttore sia selezionato dalla Giunta provinciale, sulla base di un curriculum comprovante il possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale coerente con le specifiche competenze tecnico - scientifiche necessarie per la direzione del museo. Per il conferimento dell'incarico del direttore, si applica la disciplina prevista per la nomina dei dirigenti della Provincia di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b) della legge provinciale di contabilità 1979, nonché al comma 3 del medesimo articolo trovando il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell'obiettivo 7.1, intervento "7.1.1 Modifica del comma 2 dell'articolo 9 della Legge provinciale 13 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali)" per quanto riguarda il comma 1, e nell'obiettivo 7.2, intervento "7.2.5 Modifica norma per la nomina dei direttori dei musei" per quanto riguarda il comma 2.*



***Art. 20 - Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)***

*Comma 1. La proposta normativa prevede che il coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026 previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 2021, in relazione alle funzioni ad esso attribuite, garantisca anche l'accoglienza e l'ospitalità dei soggetti coinvolti nell'organizzazione dei giochi, precisando che lo stesso è autorizzato a sostenerne le relative spese.*

*Comma 2, lett. a). La proposta normativa specifica che la Provincia è autorizzata a sostenere le attività e le iniziative necessarie e funzionali ai giochi olimpici, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge n. 10 del 2024, in forza del quale: "gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso."*

*Comma 2, lett. b). La proposta normativa prevede la possibilità per la Provincia di disporre l'occupazione temporanea delle aree funzionali allo svolgimento dei giochi olimpici, come previste nei documenti di pianificazione del Programma di Realizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in conformità all'articolo 3 bis, comma 3, del decreto legge n. 10 del 2024. Si precisa che in tali casi si applica la disciplina provinciale sull'occupazione temporanea di cui agli articoli 27 e 28 della legge provinciale sugli espropri 1993.*

*La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979 nonché al comma 3 del medesimo articolo, trovando il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell'obiettivo 8.2, intervento "8.2.1 Olimpiadi - adeguamento a d.l. 10 del 2024" e intervento "8.2.2 Autorizzazione ad assumere spese di rappresentanza da parte del Coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026".*

***Art. 21 - Modificazioni alla legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (Legge provinciale sullo sport 2016)***

*Comma 1. L'articolo proposto interviene con il comma 1 modificando la norma che consente alla Provincia di concedere un contributo pari al 50% delle spese d'investimento alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti delle realtà dell'associazionismo sportivo che svolgono attività sportiva giovanile con continuità sul territorio provinciale e che hanno sede in provincia. Ad oggi, sono esclusi dai benefici i soggetti che abbiano ricavi superiori a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente la richiesta. Considerati i numeri costantemente alti e crescenti delle domande presentate da quando lo strumento è stato attivato e le disponibilità di bilancio, l'intervento normativo proposto riduce il limite di fatturato a 10 milioni di euro, allo scopo di rendere lo strumento maggiormente efficace nel promuovere la propensione ad investire nelle predette sponsorizzazioni sportive da parte dei piccoli operatori economici.*

*Comma 2. La proposta normativa mira a garantire la disponibilità del compendio presso Sanbàpolis denominato "casa dello Sport" a favore del CONI, del CIP, delle federazioni sportive, nonché degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate. Tale compendio, di proprietà di Opera universitaria, è stato messo a disposizione dei suddetti soggetti, negli anni passati, tramite la stipulazione di accordi contrattuali tra Opera universitaria e gli interessati; si rende ora necessario continuare a garantire tale disponibilità, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività nel mondo sportivo trentino.*



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

*La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979 nonché al comma 3 del medesimo articolo, trovando il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell'obiettivo 8.1, intervento "8.1.1 Casa dello Sport " e intervento "8.1.2 Sponsorizzazioni".*

### **SEZIONE V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO**

#### **Art. 22 - Disposizioni in materia di codice identificativo nazionale e abrogazioni connesse**

*L'articolo 13 ter del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 convertito dalla legge n. 191 del 2023 ha previsto l'attivazione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni turistiche, ne ha previsto l'interoperabilità con le banche dati regionali (in Trentino il Sistema informativo del Turismo e la banca dati degli alloggi per uso turistico) e ha stabilito l'obbligatorietà del codice identificativo nazionale (CIN) per tutte le strutture ricettive (alberghiere, extra alberghiere, strutture ricettive all'aperto, rifugi e agriturismi) e per le unità immobiliari destinate alla locazione turistica, da esporre all'esterno dell'edificio e in tutti gli annunci ovunque pubblicati e comunicati.*

*L'articolo proposto recepisce il CIN nell'ordinamento provinciale, richiamando gli obblighi di acquisizione, esposizione e indicazione del nuovo codice previsti dalla predetta legge statale; si disciplinano inoltre le sanzioni per la violazione di tali obblighi, richiamando la misura prevista dalle norme statali e facendo salve, in relazione agli altri aspetti, le leggi provinciali di settore. Sono conseguentemente abrogate, da quando risulteranno applicabili i nuovi obblighi ai sensi della normativa statale, le disposizioni provinciali che disciplinano il codice identificativo provinciale (Cipat), la targa per gli alloggi ad uso turistico e le relative sanzioni.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale e trova inoltre il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell'obiettivo 9.4, intervento "9.4.1 Modifica disciplina CIPAT (Codice identificativo provinciale)".*

#### **Art. 23 - Modificazioni alla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)**

*L'articolo semplifica significativamente le procedure autorizzatorie degli interventi edilizi sugli esercizi alberghieri, attraverso l'eliminazione degli adempimenti volti a garantire la conformità delle opere alla normativa provinciale sulla ricettività, consistenti, nello specifico, nel visto di corrispondenza rilasciato dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, e in una apposita dichiarazione del progettista, per gli interventi edilizi non ricompresi tra quelli liberi ai sensi della vigente normativa urbanistica. Tale semplificazione è proposta anche per le strutture ricettive all'aperto (campeggi e campeggi-villaggio), nel successivo articolo del disegno di legge che modifica la legge provinciale n. 19 del 2012.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto trova il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell'obiettivo 9.4, intervento "9.4.2. Modifica disciplina visto di corrispondenza".*

#### **Art. 24 - Modificazioni della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)**



*L'attuale dettato normativo prevede che la Giunta provinciale definisca la misura dell'imposta provinciale di soggiorno da destinare alle agenzie territoriali d'area (ATA) in una percentuale pari almeno al 5 per cento dell'imposta raccolta in tutti gli ambiti di cui è costituita la relativa area. Detta percentuale è differenziabile solo tra le diverse ATA. La norma proposta attribuisce alla Giunta provinciale la possibilità di differenziare la percentuale anche tra gli ambiti territoriali di ciascuna ATA.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera c), della legge provinciale di contabilità 1979.*

***Art. 25 - Modificazioni dell'articolo 12 (Disposizione transitoria concernente le aziende per il turismo) della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19***

*La deroga prevista dall'articolo 26, comma 5, della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8, operante ormai solo con riferimento all'ambito della Val di Non e che consente un periodo di permanenza di tale APT nella sua attuale configurazione, viene prorogata di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2025.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto proroga di termini.*

***Art. 26 - Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)***

*La norma inserisce tra i potenziali beneficiari degli interventi previsti dall'articolo 13 bis della legge provinciale n. 8 del 2002 i consorzi di associazioni pro loco, non più ammessi a contributi dedicati come nel previgente ordinamento e, pertanto, da considerare nel novero degli enti promotori di eventi e di iniziative di rilevanza turistica provinciale, al pari di qualsiasi altro soggetto promotore.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, trovando il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell'intervento "9.4.3. Modifica disciplina della promozione turistica".*

***Art. 27 - Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)***

*Comma 1. L'articolo semplifica significativamente le procedure autorizzatorie degli interventi edilizi sulle strutture ricettive all'aperto (campeggi e campeggi-villaggio), analogamente a quanto previsto nel disegno di legge anche per gli esercizi alberghieri. Si eliminano, in particolare, gli adempimenti volti a garantire la conformità delle opere alla normativa provinciale sulla ricettività, consistenti nel visto di corrispondenza rilasciato dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, e in una apposita dichiarazione del progettista, per gli interventi edilizi non ricompresi tra quelli liberi ai sensi della vigente normativa urbanistica.*

*Comma 2. A seguito dei rilievi ministeriali sulla legge provinciale n. 19 del 2022, si specifica che le sanzioni amministrative previste dalla norma provinciale (per violazione della disciplina in materia di installazione di strutture leggere e tende attrezzate) si applicano solo se il fatto sanzionato non costituisce reato. Se il fatto costituisce reato, si applicherà la sola sanzione penale e non sarà quindi*



*possibile il cumulo tra questa e la sanzione amministrativa provinciale.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto trova il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell'obiettivo 9.4, intervento "9.4.2. Modifica disciplina visto di corrispondenza" e in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.*

***Art. 28 - Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)***

*La proposta abroga la norma che prevede lo svolgimento di una conferenza di servizi per il riconoscimento professionale dei titoli di guida alpina e di maestro di sci a favore di cittadini stranieri. Si ritiene, infatti, che tale riconoscimento debba essere effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, con il parere del relativo Collegio professionale, quale organo tecnico, e che dunque non ci siano profili da valutare da altre strutture provinciali nell'ambito di una conferenza di servizi.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto abrogazione e soppressione di norme desuete.*

***Art. 29 - Modificazione dell'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)***

*La legge provinciale sul Commercio 2010 (l.p. 17/2010) prevede, fra gli interventi di promozione del commercio, quelli volti a favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane, nello specifico esercizi commerciali e pubblici esercizi, in comuni privi o carenti di tali servizi. L'intervento è disciplinato dettagliatamente da una deliberazione della giunta provinciale.*

*La norma intende favorire la permanenza di attività commerciali a beneficio della popolazione residente in zone periferiche e disagiate di montagna, che altrimenti correrebbero il rischio di spopolarsi rapidamente.*

*L'art. 61 della legge citata prevede, per le imprese che attivano tali attività, la possibilità di beneficiare di un contributo per la permanenza, sino al limite massimo di 20.000,00 euro annuali.*

*Questo tipo di contributo viene concesso a quelle imprese che, oltre a svolgere attività commerciale o di pubblico esercizio, forniscono alla popolazione della località dove è situato l'esercizio anche servizi accessori, stabiliti dalla deliberazione di giunta. L'entità annuale del contributo è graduata in funzione della quantità e qualità dei servizi accessori erogati.*

*Tale limite, fissato 14 anni fa, è stato oggi raggiunto a seguito dei diversi adeguamenti che si sono resi necessari nel corso degli anni per far fronte al tasso di inflazione.*

*Si ritiene necessario quindi adeguare tale limite al contesto economico attuale, innalzandolo a 28.000 Euro, per consentire di mantenere l'entità del contributo coerente con l'aumento del costo delle risorse utilizzate dalle imprese per lo svolgimento delle attività.*

*La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979.*





**Art. 30 - Modificazioni della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023)**

*Comma 1. La proposta modifica la norma che prevede l'adozione di determinati contratti collettivi per beneficiare dei contributi di cui alla legge provinciale n. 6 del 2023, ampliando il novero dei contratti collettivi applicabili e riconducendovi, per esempio, anche i contratti collettivi territoriali di primo livello.*

*Comma 2. Si prevede che le deliberazioni attuative della norma in materia di aiuti ai centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese possano individuare i beneficiari anche in deroga all'articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 2023, ammettendo quindi a contributo anche i CAT non qualificabili come micro, piccole, medie o grandi imprese.*

*Comma 3, lettera a). Nella norma che prevede l'adozione delle deliberazioni attuative della legge provinciale n. 6 del 2023, si elimina il termine di 12 mesi, ad oggi previsto per tale adozione, al fine di consentire l'attivazione progressiva di alcune specifiche misure.*

*Comma 3, lettera b). In prima applicazione degli aiuti per investimenti per la transizione ecologica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), la proposta prevede, transitoriamente, la possibilità di riconoscere spese sostenute prima della data di presentazione della domanda anche oltre il termine di diciotto mesi previsti dalla legge provinciale, ma comunque entro i trenta mesi precedenti la suddetta data.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3 della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto trova il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell'obiettivo 3.3, intervento "3.3.3 Promozione della crescita dei livelli salariali" e nell'obiettivo 9.3, intervento "9.3.3 Promozione della crescita dimensionale delle imprese"*

**Art. 31 - Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)**

*La proposta normativa è volta ad adeguare i riferimenti, contenuti nella legge provinciale sulla ricerca del 2005, alla legge provinciale n. 6 del 1999, in materia di sostegno dell'economia, ora sostituita con la legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia n. 6 del 2023. L'aggiornamento delle disposizioni con i riferimenti alla vigente normativa provinciale è finalizzata a garantire la piena operatività delle misure provinciali previste per la promozione, la crescita e la diffusione della ricerca e dell'innovazione quale strumento fondamentale per la crescita del capitale umano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualità e competitività dell'intero territorio provinciale.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3 della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto trova il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell'obiettivo 9.1, intervento 9.1.1 "Promozione dell'eccellenza nella ricerca trentina e innovazione sul territorio" e nell'obiettivo 9.3, intervento "9.3.3 Promozione della crescita dimensionale delle imprese".*

**Art. 32 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)**

*Tenuto conto dei principi a sostegno dell'economia circolare finalizzati a garantire la sostenibilità delle risorse ed evitare sprechi razionalizzando i cicli produttivi, si propongono alcune modifiche della legge sulle cave che permettono di attuare misure per favorire l'attività produttiva del settore*



*estrattivo in un'ottica di economia circolare, nonché alcune misure di semplificazione.*

*Comma 1. La proposta normativa specifica che alcune delle modifiche indicate nel comma 10 bis dell'articolo 4 della legge sulle cave 2006 costituiscono un adeguamento tecnico-amministrativo del piano cave che non ne comporta una variante; si tratta di modifiche di minimo rilievo, quali per esempio lo stralcio di aree esaurite e ripristinate o le mere modifiche amministrativo-procedurali alla relazione illustrativa del piano cave.*

*Comma 2. Si specifica la norma che disciplina gli interventi realizzabili nelle aree individuate dal piano cave, prevedendo la possibilità di realizzare le strutture, gli impianti e le opere consentiti dalla normativa vigente, quali gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si prevede inoltre la possibilità di depositare, previa verifica sulla compatibilità dell'intervento con la coltivazione della cava, materiali provenienti da opere pubbliche, invasi o discariche di porfido esaurite, che non si configurino come rifiuto, in considerazione della nota difficoltà nel trovare collocazione a tali materiali e offrendo una possibile soluzione per il loro collocamento e smaltimento attraverso la lavorazione in cava.*

*Commi 3 e 4. Con la proposta normativa si sostituisce l'articolo riguardante le strutture e gli impianti di cava, prevedendo una più ampia possibilità di lavorazione di materiale da parte di tali impianti, per esempio permettendo la lavorazione senza limitazioni di materiali di cava provenienti da altre aree estrattive del piano cave; le limitazioni ad oggi previste dalla legge provinciale, infatti, non risultano più coerenti con i principi dell'economia circolare. Per la stessa finalità, si prevede che il programma di attuazione comunale possa consentire, in apposite aree, strutture e impianti gestiti anche da soggetti diversi dai titolari di concessione o autorizzazione di cava, destinati esclusivamente alla lavorazione del materiale estratto nell'area, in un'ottica di valorizzazione della filiera produttiva.*

*Comma 5. Si prevede infine una disposizione transitoria volta a garantire, entro 18 mesi, l'individuazione della destinazione urbanistica di tutte le aree ricomprese nel piano cave, in modo da consentire una corretta definizione delle modalità di sistemazione finale del sito, in esito all'esaurimento dell'area, e il successivo stralcio dal piano cave per la destinazione ad altri utilizzi.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3 della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto trova il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell'obiettivo 9.3, intervento "9.3.6 Riqualficazione strategica del distretto minerario (cave e miniere)".*

### ***Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)***

*La proposta normativa specifica che, tra le ricerche minerarie che possono essere svolte direttamente dalla Provincia ai sensi della legge provinciale sulla ricerca e sulle concessioni minerarie, rientra anche la realizzazione, con alcune semplificazioni procedurali, di studi preliminari in collaborazione con università o enti di ricerca, per esempio al fine di valutare la presenza e la consistenza delle materie prime critiche presenti sul territorio provinciale.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa europea nonché al comma 3 del medesimo articolo, trovando il suo fondamento nella NADEFP nell'obiettivo 9.3 intervento "9.3.6 Riqualficazione strategica del distretto minerario (cave e miniere)".*

## **SEZIONE VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, SANITARIE, DEL LAVORO E PER LA SICUREZZA STRADALE**

### ***Art. 34 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciali sulle***



***politiche sociali 2007)***

*Le modifiche proposte intendono promuovere maggiormente il ricorso a strumenti di realizzazione degli interventi socio-assistenziali improntati ai principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Le proposte normative rafforzano quindi il ruolo degli enti del Terzo settore e, più in generale, del no profit qualificato e accreditato, che garantisce un valore aggiunto per gli utenti e per l'intera comunità locale. L'apporto di tali soggetti viene valorizzato sia nello svolgimento di attività private a carattere sociale e solidale sia nella realizzazione, in partenariato con l'ente pubblico, di servizi pubblici sociali, su iniziativa privata o a fronte di un bisogno rilevato dall'ente pubblico medesimo.*

*A tal fine, le proposte intervengono sulle norme provinciali che prevedono le modalità di realizzazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali, per esempio richiamando espressamente nell'ordinamento provinciale gli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione, previsti dal codice del Terzo settore, rendendo conseguentemente più chiara e completa l'elencazione delle modalità di realizzazione degli interventi socio-assistenziali, prevista dall'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali, e intervenendo sulla norma che prevede la concessione di contributi per la realizzazione, in partenariato con gli enti pubblici, di servizi e interventi socio-assistenziali.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3 della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale e trova inoltre il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell'obiettivo 5.4, intervento "5.4.2 Qualificazione e innovazione del sistema degli affidamenti dei servizi socio assistenziali".*

***Art. 35 - Modificazioni della legge provinciale n. 8 del 2003 (legge provinciale sulle disabilità 2003) e disposizioni connesse***

*La modifica proposta si prefigge di individuare la Provincia quale ente di certificazione del marchio provinciale da assegnare ai soggetti pubblici e privati che garantiscono alle persone con disabilità l'accessibilità e la fruibilità dei servizi in ambito culturale, sportivo, ricreativo e anche turistico da essi offerti.*

*Nel rispetto della separazione fra le funzioni di certificazione e la gestione delle funzioni di gestione dei servizi che sono oggetto di certificazione, alla Giunta provinciale è demandata la definizione della disciplina esecutiva del processo di certificazione con individuazione dei ruoli e delle funzioni dei soggetti coinvolti. Alla Giunta è inoltre demandata la scelta in ordine all'introduzione e alla quantificazione di eventuali costi di compartecipazione richiesti ai soggetti richiedenti la certificazione.*

*In connessione con detto intervento, si modifica inoltre l'articolo 16, comma 2, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, prevedendo l'iscrizione al registro anche per i soggetti coinvolti nel processo di certificazione del marchio che attesta l'accessibilità e fruibilità dei servizi resi a persone con disabilità e precisando che per gli operatori che partecipano ai processi di certificazione non è necessaria la certificazione delle competenze, in quanto per i medesimi sono previsti specifici percorsi formativi disciplinati dalle relative disposizioni dettate dalla Giunta provinciale.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3 della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto trova il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell'obiettivo 5.4, intervento "5.4.5 Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici e privati per le persone con disabilità".*



***Art. 36 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)***

*A seguito dei rilievi ministeriali sulla legge provinciale n. 9 del 2023, con la quale è stato introdotto l'articolo 11 bis della legge provinciale n. 6 del 2010, con la proposta normativa si eliminano dal novero dei componenti del "Gruppo interistituzionale per la protezione delle vittime di violenza ad alto rischio" i rappresentanti della questura di Trento e delle forze dell'ordine, prevedendo comunque la possibilità di invitare questi ultimi a partecipare agli incontri del gruppo, previa intesa con la relativa amministrazione di appartenenza.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.*

***Art. 37 - Modificazioni della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura)***

*I decreti legislativi n. 134 e n. 136 del 2022 hanno recepito nell'ordinamento statale il regolamento UE 2016/429, dettando nuove disposizioni in materia di identificazione e registrazione nella banca dati nazionale (BDN) degli stabilimenti in cui sono detenuti animali, dei trasportatori di animali, degli altri operatori e degli animali stessi, nonché dettando la disciplina della prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo. Tali disposizioni si applicano anche alle api e agli operatori di apicoltura.*

*La proposta normativa adegua quindi a tale nuova disciplina la legge provinciale n. 2 del 2008 in materia di apicoltura, che non risulta più allineata alla normativa europea e statale, per esempio laddove disciplina la denuncia degli apiari e degli alveari e le comunicazioni di inizio attività, nonché in materia di sorveglianza delle malattie delle api. Nell'ordinamento provinciale vengono di conseguenza richiamati i nuovi obblighi europei e statali e le relative sanzioni.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.*

***Art. 38 - Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)***

*Commi 1, 3 e 4. La proposta normativa interviene sulla legge provinciale che disciplina il progettone, prevedendo che alle organizzazioni incaricate della realizzazione dei servizi e degli interventi di interesse generale possa essere riconosciuto, nell'ambito della compensazione dei costi connessi allo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico, anche un margine di utile ragionevole, come previsto dalla disciplina europea in materia.*

*Comma 2. A seguito dei rilievi ministeriali sulle modifiche apportate dalla legge provinciale n. 3 del 2024 alla normativa sul progettone, si modifica la previsione che annovera, tra i servizi realizzabili tramite tale strumento, il "supporto alle attività in ambito di sicurezza pubblica", sostituendola con il riferimento al "supporto alle attività di miglioramento della qualità della vita e del territorio, svolte in ambito di sicurezza integrata nelle forme e con gli strumenti previsti dal decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48".*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale ed europea nonché trovando il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP nell'obiettivo 3.3, intervento "3.3.2 Attivazione dei soggetti 19-65 anni nel mercato del lavoro attraverso: Innovazione della disciplina dei lavori*



*socialmente utili”.*

***Art. 39 - Modificazioni della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3 (Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026)***

*L'articolo proposto integra l'articolo 3 della legge provinciale n. 3 del 2024, relativo al sostegno della Provincia all'acquisizione di mezzi volti al potenziamento della flotta delle forze di polizia nazionali con riferimento a progetti finalizzati a rafforzare l'azione di prevenzione e controllo del territorio con riguardo alla sicurezza della circolazione stradale, prevedendo, in aggiunta alla misura già prevista del comodato d'uso, quella della cessione in proprietà dei mezzi. In tal modo si semplificano, nel rispetto delle finalità della norma, i rapporti di gestione amministrativa tra la Provincia e le Autorità statali destinatarie dell'intervento.*

*La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979 e al comma 3 del medesimo articolo, trovando il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP 2024-2026 nell'obiettivo 10.3, intervento 10.3.2 “Miglioramento della sicurezza stradale”.*

***SEZIONE VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE***

***Art. 40 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)***

*Comma 1: la proposta normativa introduce un nuovo contributo (fino al 50% della spesa ammessa) per la realizzazione di strutture, impianti o attrezzature di lavorazione dei materiali derivanti dal trattamento effettuato tramite gli impianti per il recupero e il trattamento anaerobico di effluenti zootecnici e prodotti vegetali, funzionali all'ottenimento di prodotti destinati a essere impiegati agronomicamente, in un'ottica di economia circolare.*

*Comma 2: la proposta normativa interviene sulla norma che prevede contributi per la zootecnia al fine di adeguarlo a quanto previsto dalla nuova programmazione comunitaria. In particolare, la norma viene semplificata nella parte relativa alla disciplina dei requisiti di accesso ai benefici ivi previsti, tramite la previsione di un rinvio della definizione di dettaglio di tali ultimi ad atti amministrativi attuativi.*

*Comma 3. Nella norma che prevede contributi a copertura delle spese per le polizze a copertura dei danni provocati da calamità naturali o altre avversità atmosferiche, si aggiorna il riferimento alla normativa europea che definisce gli eventi naturali avversi, sostituendo il richiamo ai previgenti orientamenti con un richiamo più generico alla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo, ivi compresa quella riguardante gli aiuti di importanza minore (de minimis).*

*La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979 nonché al comma 3 del medesimo articolo in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale ed europea.*

***Art. 41 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)***

*Si ammette il conferimento di rifiuti da parte di terzi negli impianti di stoccaggio degli impianti di depurazione, secondo le condizioni fissate da ADEP. La Giunta provinciale determina eventuali tariffe. Si prevede inoltre il conferimento gratuito dei rifiuti provenienti dalla vagliatura degli scarichi fognari dei rifugi alpini ed escursionistici agli impianti di stoccaggio dei depuratori*





*provinciali appositamente autorizzati, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.*

*La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26, della legge provinciale di contabilità 1979.*

***Art. 42 - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)***

*Le disposizioni normative introdotte sono finalizzate ad apportare modificazioni agli articoli della legge provinciale per il governo del territorio 2015 in materia di limitazione al consumo di suolo, ricorsi e annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche e disposizioni per le aree turistico-ricettive.*

*Comma 1. La proposta interviene sull'articolo 18 (Limitazione al consumo di suolo) della legge per correggere riferimento normativo impreciso e per si prevedere la possibilità di individuare, da parte degli strumenti di pianificazione, nuove aree destinate alla realizzazione di esercizi alberghieri, escluse le residenze turistico alberghiere, realizzati secondo criteri che consentano l'innalzamento della qualità dell'offerta turistica e che rispondano a elevati standard di qualità architettonica ed efficienza energetica, solo se sono dimostrati, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20 integrata con idonee valutazioni di carattere socio-economico in ordine alle esigenze di qualificazione e completamento dell'offerta turistica del territorio di riferimento, l'assenza di soluzioni alternative con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio. Si introduce, pertanto, una nuova ipotesi che si somma a quelle già previste, volte all'individuazione di nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi e a quelle destinate a insediamenti produttivi, commerciali o misti. La norma così novellata si conforma alle indicazioni offerte dal PUP in materia di aree agricole (art. 37) che prevede la possibilità per i piani regolatori generali di ridurre in via eccezionale le aree agricole, previa specifica verifica degli effetti derivanti dalla riduzione da effettuare nell'ambito dell'autovalutazione, con particolare riferimento alla carta del paesaggio, e se è dimostrata l'impossibilità tecnica di ubicare gli interventi in altre parti del territorio, per individuare, tra l'altro, nuove aree a destinazione ricettiva, compatibilmente con i parametri di cui all'articolo 30 e nel rispetto delle disposizioni della legge urbanistica in materia di alloggi destinati al tempo libero e vacanze (comma 8, lettera c).*

*Comma 2. Relativamente all'articolo 70 (Ricorsi e annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche) della legge provinciale la novella ha l'obiettivo di precisare le possibilità della Giunta provinciale nell'ambito dei ricorsi promossi dagli interessati avverso i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche della sottocommissione della CUP, i provvedimenti rilasciati ai sensi dell'articolo 66, per gli aspetti che riguardano la tutela del paesaggio, i provvedimenti delle CPC previsti dall'articolo 64, comma 2 e i provvedimenti delle CEC, in materia di autorizzazione paesaggistica, quando hanno funzioni di CPC, nel caso del comune di Rovereto, del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis della legge provinciale n. 3 del 2006.*

*Comma 3. Per quanto riguarda, infine, l'articolo 119 (Disposizioni per le aree turistico – ricettive), si prevede che se l'attività alberghiera è cessata da almeno un anno (in luogo dei precedenti dieci), è possibile per il Comune approvare una variante semplificata per imprimere all'area una destinazione urbanistica diversa.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3 della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto trova il suo fondamento nel DEFP 2025-2027 nell'obiettivo 4.1 intervento "4.1.1 Semplificazione e razionalizzazione in materia di edilizia".*

***Art. 43 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)***



*Le proposte normative contenute in questo articolo e nei seguenti introducono una serie di modificazioni semplificatorie all'apparato normativo sanzionatorio previsto dalle normative provinciali in materia di foreste, polizia idraulica, caccia e pesca. Le modifiche introdotte sono volte, in via principale, a ridurre il contenzioso connesso alle procedure sanzionatorie, agevolando il pagamento delle sanzioni da parte dei soggetti trasgressori ed introducendo nell'ambito di tutte le predette normative una previsione (già introdotta nel 2023 nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007) che consente il pagamento della sanzione in misura agevolata (ridotta del 30% rispetto alla sanzione definita in misura ridotta) se effettuato entro il quinto giorno dalla notificazione della violazione. Si prevede inoltre che per tutte le sanzioni si proceda con l'aggiornamento quinquennale in base agli indici ISTAT dei prezzi.*

*In primo luogo, la proposta normativa interviene sulla legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007.*

*Comma 1, comma 2, lett. b) e comma 3. Si dispone in primo luogo l'abrogazione delle previsioni in forza delle quali, nel caso di reiterazione di alcune tipologie di violazione, l'importo della relativa sanzione è raddoppiato. Si tratta infatti di una sanzione che ha trovato negli anni soltanto una ridottissima applicazione, in virtù delle disposizioni generali previste dalla legge n. 689 del 1981, che prevede l'applicazione della reiterazione in casi assolutamente particolari (mai, ad esempio, quando il pagamento della sanzione avvenga in misura ridotta). Il mantenimento di tali previsioni risulta pertanto inutile, non assicurando alcuna deterrenza alla commissione della violazione.*

*Comma 2, lett. a). In secondo luogo, la proposta normativa introduce, per quanto concerne le violazioni in materia di vincolo idrogeologico, una nuova sanzione, pari al 20 per cento del costo dell'intervento, per il caso di mancata esecuzione degli interventi di rinverdimento e delle opere di regimazione nelle aree soggette a vincolo idrogeologico. E' questa una sanzione di rilievo al fine di assicurare la tutela idrogeologica dei suoli e consente di intervenire in quei casi in cui la mancata manutenzione del territorio aperto può innescare fenomeni di dissesto idrogeologico anche importanti a fronte di episodi meteo eccezionali.*

*Comma 2, lett. c). Si introduce un'altra importante previsione per allineare, nel rispetto della relativa specificità, la disciplina del vincolo idrogeologico alla disciplina urbanistica delle varianti in corso d'opera di cui alla legge provinciale n. 15 del 2015 (legge provinciale per il governo del territorio 2015). Precisamente, si prevede che non siano soggette a sanzione le varianti in corso d'opera comprese entro il 10 per cento delle misure del progetto originariamente autorizzato e non superiori, rispettivamente, a duecento metri cubi di terreno movimentato e a un'ara di superficie trasformata. Si specifica in ogni caso che la variante in corso d'opera debba essere autorizzata in materia di vincolo idrogeologico, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, entro la conclusione dell'intervento.*

*Comma 4. La proposta normativa effettua infine una modificazione di carattere tecnico-organizzativo concernente l'aggiornamento quinquennale delle sanzioni all'indice ISTAT dei prezzi.*

*La disposizione è conforme articolo 26, comma 2, lettera c), della legge provinciale di contabilità 1979 e al comma 3 del medesimo articolo trovando riferimento nel DEFP e nella NADEFP 2024-2026 nell'obiettivo 1.2, intervento "1.2.1 Innovazione e rigenerazione della Pubblica Amministrazione".*

#### ***Art. 44 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)***

*La proposta normativa, nell'ambito dell'intervento normativo complessivamente descritto nell'articolo 43 del disegno di legge, interviene sull'apparato sanzionatorio della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, prevedendo in primo luogo l'aggiornamento quinquennale delle sanzioni secondo l'indice ISTAT dei prezzi ((comma 1, lettera a)) e introducendo la possibilità per il*



*trasgressore di pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione (comma 1, lettera b)). Vengono infine dettate le conseguenti disposizioni transitorie (comma 3).*

*La disposizione è conforme articolo 26, comma 2, lettera c), della legge provinciale di contabilità 1979 e al comma 3 del medesimo articolo trovando riferimento nel DEFP e nella NADEFP 2024-2026 nell'obiettivo 1.2, intervento "1.2.1 Innovazione e rigenerazione della Pubblica Amministrazione".*

#### **Art. 45 - Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)**

*La proposta normativa, nell'ambito dell'intervento normativo complessivamente descritto nell'articolo 43 del disegno di legge, interviene sull'apparato sanzionatorio della legge provinciale sulla caccia 1991.*

*Comma 1. La proposta prevede l'aggiornamento quinquennale delle sanzioni secondo l'indice ISTAT dei prezzi e l'ammissione al pagamento di una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.*

*Commi 2 e 3. Si precisa che l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, nonché la comunicazione al questore, spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di fauna selvatica (e non al dirigente del servizio faunistico).*

*Comma 4. Si interviene inoltre sulla disciplina della sanzione accessoria della sospensione del permesso annuale di caccia e del permesso d'ospite annuale di caccia, affinché tale sanzione accessoria venga applicata, con certezza ed efficacia, a tutte le violazioni penali e amministrative più gravi. In tal senso, vengono esclusi i casi di sospensione attualmente previsti per violazione delle disposizioni in materia di appostamenti di caccia, e ne vengono definiti altri, escludendo altresì la sospensione in caso di autodenuncia da parte del trasgressore. Vengono al contempo definite, con maggiore precisione rispetto alla norma ora vigente, le modalità e la relativa procedura (eliminando il riferimento alla commissione disciplinare e al relativo parere, nonché eliminando la possibilità di fare ricorso alla Giunta provinciale contro i provvedimenti di sospensione).*

*(Commi 5 e 6) Vengono infine dettate le conseguenti disposizioni transitorie relativamente alle modificazioni introdotte.*

*La disposizione è conforme articolo 26, comma 2, lettera c), della legge provinciale di contabilità 1979 e al comma 3 del medesimo articolo trovando riferimento nel DEFP e nella NADEFP 2024-2026 nell'obiettivo 1.2, intervento "1.2.1 Innovazione e rigenerazione della Pubblica Amministrazione".*

#### **Art. 46 - Modificazioni della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978)**

*La proposta normativa, nell'ambito dell'intervento normativo complessivamente descritto nell'articolo 43 del disegno di legge, interviene sull'apparato sanzionatorio della legge provinciale sulla pesca 1978, prevedendo, in linea con gli interventi di cui ai precedenti articoli, l'aggiornamento quinquennale delle sanzioni secondo l'indice ISTAT dei prezzi (comma 1, lett. a)) e la possibilità per il trasgressore di pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione (comma 1, lett. b)).*



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

*Si dettano infine le conseguenti disposizioni transitorie in relazione alle modificazioni introdotte (commi 2 e 3).*

*La disposizione è conforme articolo 26, comma 2, lettera c), della legge provinciale di contabilità 1979 e al comma 3 del medesimo articolo trovando riferimento nel DEFP e nella NADEFP 2024-2026 nell'obiettivo 1.2, intervento "1.2.1 Innovazione e rigenerazione della Pubblica Amministrazione".*

### ***Art. 47 - Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)***

*La proposta normativa disciplina l'esercizio da parte della Provincia delle funzioni e degli adempimenti inerenti la qualificazione dei tecnici manutentori di dispositivi antincendio, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 1 settembre 2021 ("Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lett. a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"), in relazione al quadro delle competenze provinciali in materia.*

*Precisamente, il decreto ministeriale ha introdotto, con decorrenza dal 25 settembre 2024, la qualificazione obbligatoria per i tecnici manutentori che eseguono la manutenzione e i controlli dei presidi antincendio nei luoghi di lavoro, definendone all'Allegato A le relative modalità di qualificazione. Si prevede in particolare un corso di formazione funzionale all'ottenimento della qualifica, disciplinando i requisiti minimi dei docenti, i contenuti minimi e la durata della formazione, le modalità di valutazione dei requisiti nonché il rilascio della relativa attestazione.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.*

### ***Art. 48 - Misure straordinarie per gli interventi relativi alle caserme dei corpi dei vigili del fuoco volontari***

*La proposta normativa detta misure straordinarie per gli interventi relativi alle caserme dei corpi dei vigili del fuoco volontari.*

*In particolare, l'intervento prevede che, a fronte dell'aumento dei costi rilevati in sede di redazione della documentazione progettuale richiesta ai fini della concessione del contributo per gli interventi sulle caserme, si consente alla Cassa provinciale antincendi di utilizzare risorse del proprio bilancio per finanziare la revisione di tali progetti dovuta all'aumento dei costi di cui sopra in modo tale da aggiornare i prezzi previsti all'elenco prezzi vigente. Tale possibilità è prevista per gli interventi relativi alle caserme dei vigili del fuoco volontari ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 21 bis della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi) e per i quali il contributo non è stato ancora concesso alla data di entrata in vigore della legge.*

*Si rinvia a deliberazione della Giunta provinciale l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione di tale previsione.*

*La disposizione è conforme all'alinfa del comma 2 dell'articolo 26, della legge provinciale di contabilità 1979.*

## **SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**

### ***Art. 49 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)***

*Comma 1, lett. a). Nell'ambito dell'operazione di sistematizzazione e semplificazione della normativa*



*provinciale in materia di contratti pubblici, la proposta normativa interviene in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, abrogando il sistema di qualificazione previsto dalla normativa provinciale all'articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990. L'abrogazione comporta l'applicazione diretta della normativa statale in materia, come definita, in particolare, all'articolo 62 del Codice contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.*

*Comma 1, lett. b). La proposta normativa è finalizzata ad ampliare gli strumenti che possono essere utilizzati per l'avvalimento degli uffici da parte di APAC, ai fini dello svolgimento delle funzioni di centrale di committenza e di centrale di acquisto e di soggetto aggregatore.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b,) della legge provinciale n. 7 del 1979 e al comma 3 del medesimo articolo in quanto costituisce adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.*

#### ***Art. 50 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)***

*La proposta normativa interviene sulla legge provinciale sui lavori pubblici 1993 in un'ottica di semplificazione, recando una serie di modificazioni come di seguito descritte.*

*Comma 1. In primo luogo, la proposta normativa prevede la possibilità per il regolamento attuativo di dettare disposizioni concernenti l'approvazione delle varianti progettuali. In tal modo si fornisce una specifica copertura legislativa ad eventuali disposizioni regolamentari anche con riferimento alle modalità di approvazione delle varianti di progetto, e non solo all'approvazione del progetto come attualmente previsto.*

*Comma 2. La proposta normativa prevede l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni secondo quanto previsto dall'articolo 43 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Sotto il profilo della disciplina transitoria, la norma prevede che le nuove regole di modellazione informatica nella redazione dei progetti si applicheranno a partire dalla data prevista dal codice dei contratti, precisando, ai fini di maggiore chiarezza e semplificazione, che le progettazioni già precedentemente affidate (o per le quali sia già stato avviato l'iter di affidamento) continuano ad essere regolate dalle disposizioni previgenti. Si escludono dall'applicazione di tali regole di modellazione i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.*

*Commi 3. La proposta normativa interviene sulla disciplina del comitato tecnico amministrativo, chiarendo in primo luogo che ai fini del calcolo della soglia del valore di progetto prevista per l'acquisizione del parere del CTA, l'importo da considerare è quello relativo ai lavori posti a base d'appalto, rimanendo pertanto esclusi dal calcolo medesimo gli altri importi presenti nel quadro economico.*

*Comma 4. Si introducono delle ulteriori deroghe alla necessità del parere del comitato tecnico-amministrativo, escludendolo:*

*a) in caso di modifiche contrattuali conseguenti all'applicazione delle clausole di modifica contrattuale, comprese le clausole di revisione prezzi, nonché alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali;*

*b) in caso di controversie per le quali è stato costituito il collegio consultivo tecnico.*

*Nel primo caso, la deroga si impone in ragione del fatto che rispetto a dette varianti contrattuali il comitato tecnico amministrativo non può effettuare particolari verifiche tecniche. La rinegoziazione del contratto è infatti divenuto un principio applicabile in via generalizzata (in tal senso si veda l'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in combinato disposto con l'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 2 del 2016 come modificato dalla legge provinciale n. 9 del 2023) e ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici è sempre obbligatorio inserire nei contratti una clausola di revisione prezzi.*

*Nel secondo caso, la previsione di un parere del CTA mal si raccorda con la disciplina statale in materia di Collegio consultivo tecnico e, in particolare, con l'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 secondo cui l'inosservanza delle decisioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità erariale, oltre che costituire, salvo prova contraria,*





*inadempimento degli obblighi contrattuali.*

*Comma 5. Si abroga infine una disposizione concernente il numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, trattandosi di istituto già disciplinato integralmente dalla normativa statale in conseguenza dell'adeguamento della normativa provinciale al Codice dei contratti pubblici.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b) della legge provinciale di contabilità 1979 e al comma 3 del medesimo articolo in quanto costituisce adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale e inoltre trova il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP 2024-2026 nell'obiettivo 1.2, intervento "1.2.1 Innovazione e rigenerazione della Pubblica Amministrazione".*

#### ***Art. 51 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)***

*L'intervento normativo interviene sulla legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, apportando una serie di modificazioni di semplificazione e di chiarimento applicativo e interpretativo, come di seguito descritte.*

*Comma 1. La proposta normativa elimina la previsione per cui con linee guida la Provincia definisce criteri premiali e modelli di clausole contrattuali per l'inclusione sociale e le pari opportunità, in considerazione del fatto che la normativa statale già prevede meccanismi e strumenti premiali in materia.*

*Comma 2. La proposta normativa intende inoltre adeguare la normativa provinciale a quella statale con riguardo ai casi in cui quest'ultima prevede l'assunzione a carico dell'amministrazione degli oneri di assicurazione del personale, precisando che la relativa spesa deve trovare esplicitazione nell'ambito degli stanziamenti della spesa riferibile agli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture.*

*Comma 3. La proposta normativa precisa, al fine di garantire la qualità della prestazione, che gli incarichi relativi ai servizi di ingegneria e architettura sono affidati di norma distintamente con riguardo alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza, in considerazione della natura, specificità e contenuto omogeneo di ciascuna prestazione.*

*Comma 4. Si elimina, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la lettera v) del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 relativa all'adozione di misure di conciliazione lavoro - vita privata, in considerazione dell'obbligo previsto dalla normativa statale di attribuire punteggi a chi possiede la certificazione della parità di genere (art. 108, comma 7, del Codice dei contratti pubblici).*

*Comma 5. Si specificano i compiti del nucleo analisi e valutazione investimenti pubblici (NAVIP) con riguardo alle proposte di partenariato pubblico-privato di iniziativa privata, prevedendo che l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, verificati i soli requisiti generali (e non speciali, come attualmente previsto) trasmetta la proposta al NAVIP, per l'analisi economica, giuridica e tecnica, in esito alla quale l'amministrazione aggiudicatrice competente valuta la fattibilità. Si sopprime il termine entro il quale la proposta deve essere valutata dall'amministrazione aggiudicatrice; a tale riguardo si applica la normativa statale che prevede un termine ordinatorio di novanta giorni dalla presentazione (art. 193 del Codice dei contratti pubblici).*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b) della legge provinciale di contabilità 1979 e al comma 3 del medesimo articolo in quanto costituisce adeguamento alla normativa statale e inoltre trova il suo fondamento nel DEFP e nella NADEFP 2024-2026 nell'obiettivo 1.2, intervento "1.2.1 Innovazione e rigenerazione della Pubblica Amministrazione".*

#### ***Art. 52 - Disposizioni transitorie per l'applicazione nell'anno 2024 dell'elenco prezzi relativo***



***all'anno 2023***

*In materia di elenco prezzi, l'articolo 13, comma 3 bis, della legge provinciale n. 26 del 1993 dispone che "per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento, tale elenco può essere utilizzato a condizione che siano posti in gara entro sei mesi dalla pubblicazione del nuovo elenco prezzi o entro il termine inferiore individuato dalla deliberazione di approvazione dello stesso".*

*La proposta normativa, in deroga alla citata normativa provinciale, estende la possibilità di mettere in gara fino al 31 dicembre 2024 i progetti elaborati sulla base dell'elenco prezzi 2023, purché tali progetti siano stati approvati, anche solo in linea tecnica, entro il 30 settembre 2024.*

*Essendosi superata, allo stato attuale, la situazione emergenziale che si era verificata durante il periodo di pandemia da Covid-19 ed essendosi attenuate, sia pur non in termini di risoluzione, alcune situazioni geopolitiche problematiche, la situazione economica internazionale e nazionale è in fase di progressiva normalizzazione. In linea con tale tendenza, si rileva tra l'altro che per l'anno 2023 e quello in corso non si è manifestata l'esigenza di dare corso né all'aggiornamento semestrale dell'elenco, che l'articolo 13, comma 3, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 consente in presenza di significative fluttuazioni dei prezzi del mercato, né alla sua anticipazione.*

*La proposta normativa è finalizzata inoltre ad evitare un eccessivo congestionamento dell'avvio delle procedure di gara, considerato il notevole impegno impiegato per la predisposizione delle stesse in concomitanza con le approvazioni di progetti rientranti nel PNRR e PNC, nelle opere olimpiche e delle opere dei commissari straordinari.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto trova il suo fondamento nel DEFP e nella NADEF 2024-2026 nell'obiettivo 1.2, intervento "1.2.1 Innovazione e rigenerazione della Pubblica Amministrazione".*

**SEZIONE IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ**

***Art. 53 - Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri***

*La norma proposta dà copertura finanziaria alle precedenti disposizioni normative.*

***Art. 54 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118***

*Ai sensi dell'articolo 73 del d.lgs. n. 118 del 2011 la disposizione procede al riconoscimento dei debiti fuori bilancio individuati nell'apposita tabella.*

**CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE**

***Art. 55 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione***

*La norma proposta dispone le variazioni al bilancio previsione 2024-2026 e l'approvazione dei relativi allegati.*

***Art. 56 - Entrata in vigore***

*La disposizione prevede l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.*



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

*Trento, 28 giugno 2024*

*IL PROPONENTE  
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
- dott. Maurizio Fugatti -*